

Edizione di venerdì 11 settembre 2015

IVA

[Procedure concorsuali e note di variazione Iva](#)

di **Federica Furlani**

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Il contratto preliminare non ha rilevanza ai fini IMU e TASI](#)

di **Fabio Garrini**

CONTENZIOSO

[È valida la sentenza copia-e-incolla](#)

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

[Per il regime delle agenzie di viaggio non basta “organizzare” viaggi](#)

di **Leonardo Pietrobon**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il pagamento guida l'esenzione su interessi-canonici in uscita](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

IVA

Procedure concorsuali e note di variazione Iva

di **Federica Furlani**

L'art. 26, co. 2, Dpr 633/1972 regola le **variazioni in diminuzione** degli importi fatturati qualora, successivamente all'emissione e registrazione della fattura, si verificano determinate circostanze, tra le quali il **mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose**.

Al manifestarsi di tali fattispecie è infatti riconosciuto al cedente del bene o prestatore del servizio il diritto di emettere una nota di variazione Iva ed esercitare la detrazione della corrispondente imposta: si tratta in ogni caso di una **facoltà** e non di un obbligo.

Due gli aspetti critici: il presupposto soggettivo (chi può emettere la nota di variazione) e la determinazione dell'infruttuosità della procedura (quando è possibile emettere la nota di variazione).

Per quanto riguarda i **soggetti titolari** all'emissione della nota di variazione Iva, la facoltà non è riconosciuta a tutti i contribuenti, ma esclusivamente al **cedente/prestatore partecipante al concorso**; ad esempio, al contribuente che si è insinuato nel fallimento ed è stato ammesso allo stato passivo dello stesso.

Diversamente mancherebbe il presupposto dell'infruttuosità della procedura richiesto dall'art. 26, co. 2, Dpr 633/1972.

Inoltre, il riferimento previsto dalla norma al cedente/prestatore, **esclude** il riconoscimento del diritto all'emissione della nota di variazione in capo all'eventuale **cessionario del credito** (RM 120/E/2009).

Per quanto riguarda invece il momento in cui è possibile emettere la nota di variazione, esso coincide con il momento in cui diviene certa l'infruttuosità della procedura e quindi **accertata l'irrecuperabilità del credito**.

Di conseguenza, nel caso di:

- **fallimento**: dall'esecutività del piano di riparto stabilito dal giudice delegato, dopo che è decorso il termine per le impugnazioni;
- liquidazione coatta amministrativa: dall'approvazione del bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto ai creditori;
- concordato fallimentare: dalla definitività del decreto di omologazione;

- concordato preventivo: avendo riguardo alla sentenza di omologazione divenuta definitiva e al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare non essendo considerato una procedura concorsuale, in quanto finalizzato a valorizzare il ruolo dell'autonomia privata nella gestione della crisi dell'impresa mediante la previsione di una procedura semplificata a carattere stragiudiziale, non rientra invece nella casistica trattata. Pertanto, l'unica possibilità per il creditore che aderisce ad un accordo di ristrutturazione dei debiti di recuperare l'Iva con riferimento alla parte di credito rimasta insoddisfatta, rimane quella concessa **"per sopravvenuto accordo tra le parti"** prima che sia decorso **un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria che ha dato luogo all'emissione della fattura**, come previsto dal comma 3 dell'art. 26.

Per quanto riguarda invece le note di variazione emesse sulla base di una **procedura esecutiva infruttuosa**, il diritto alla variazione presuppone che abbia avuto **inizio una procedura esecutiva** e che la stessa si sia **conclusa infruttuosamente** (RM. 195/E/2008): non basta quindi la notificazione del titolo esecutivo e del precetto se non è poi avvenuta alcuna attività esecutiva (il pignoramento).

La **facoltà di emissione** della nota di variazione ex art. 26, co. 2, non soggiace ad alcun **limite temporale** se non quello previsto ai fini della detrazione Iva, ovvero il **termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione**, ed alle condizioni esistenti in tale momento (RM 89/E/2002).

IMU E TRIBUTI LOCALI

Il contratto preliminare non ha rilevanza ai fini IMU e TASI

di **Fabio Garrini**

Poiché il **contratto preliminare** obbliga i contraenti, ma non comporta alcun effetto sui diritti reali pertinenti alle parti contrattuali, esso è del tutto **irrilevante ai fini dell'individuazione della soggettività passiva**, tanto ai fini IMU, quanto ai fini TASI; l'obbligo di versamento di entrambe le imposte sarà posto a carico dell'acquirente solo dal momento in cui viene stipulato l'atto di compravendita, mentre fino a tale momento la soggettività passiva **rimane in capo al cedente**.

Diritti reali e soggettività passiva

È soggetto passivo IMU e TASI il **proprietario** di fabbricati, aree fabbricabili e terreni (questi ultimi ai soli fini IMU) a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; è inoltre soggetto passivo il titolare del **diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie** sugli stessi. È inoltre soggetto passivo il **concessionario** nel caso di concessione di aree demaniali ed il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in **locazione finanziaria**.

Il proprietario è colui che, a norma dell'articolo 832 del Codice Civile, “... *ha titolo per godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo*”: in altre parole, in assenza di altro diritto reale tra quelli menzionati, il proprietario riveste il ruolo di soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo. Ovviamente, in caso di **comproprietà** di più soggetti sull'immobile, ciascuno di questi è tenuto al pagamento del tributo in relazione alla propria quota di proprietà.

Sulla specifica questione della **rilevanza del preliminare** consta una pronuncia giurisprudenziale (**Cassazione, sentenza 10491 del 22 ottobre 1998**) oramai datata ma ancora **attuale** nel contenuto; la Cassazione, in quella sede, si era espressa in materia di ICI, ma visto il rinvio normativo dei nuovi tributi comunicati alla precedente imposta, nella definizione della soggettività passiva (e non solo), le medesime considerazioni assumono senz'altro **efficacia anche oggi**.

Il preliminare di vendita **non comporta alcun trasferimento dell'obbligo al versamento dell'imposta** e il motivo di tale affermazione risiede nella natura del contratto preliminare:

- questo, infatti, produce unicamente **effetti obbligatori in capo ai contraenti** (che si impegnano a stipulare in un secondo momento un contratto di cessione),

- non certo effetti reali, che invece si avranno solamente nel momento in cui sarà sottoscritto il contratto definitivo.

Al contrario, qualora l'atto sia idoneo a trasferire il diritto di proprietà (nel senso che questo deve essere produttivo di effetti reali e non di soli effetti obbligatori tra le parti che lo sottoscrivono), anche se non si tratta di atto pubblico ma di una semplice scrittura privata, la data di stipula del rogito notarile non rileva in quanto il trasferimento della proprietà deve essere fatto risalire alla data in cui le parti hanno sottoscritto l'accordo per il trasferimento del bene. Occorre quindi **comporre in maniera oculata il preliminare di compravendita**.

Detto questo, occorre notare come nella prassi le scritture private sottoscritte dalle parti che si accingono a compravendere un immobile siano dei meri preliminari di vendita (che come detto producono esclusivamente effetti obbligatori tra queste) e di conseguenza **l'effettivo passaggio della proprietà – e quindi l'insorgere di ogni effetto dal punto di vista della soggettività passiva – avviene solo con la redazione del rogito notarile**, tutto questo prescindendo dal momento nel quale l'acquirente viene immesso nel possesso dell'immobile (ad esempio quella di un precedente contratto preliminare).

Peraltro, proprio su questo specifico punto, consta un'ulteriore pronuncia della **Cassazione (sentenza 4863/2010)** che si è espressa sul tema di quelli che vengono chiamati **“contratti preliminari ad effetti anticipati”**; spesso accade che il promissario acquirente chieda di entrare subito in possesso dell'immobile, anche prima della stipula del rogito definito (perché, ad esempio si attende il compimento di formalità, quali il rilascio di agibilità ovvero la rimozione di un'iscrizione ipotecaria). Sotto il profilo fiscale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che sebbene sia già avvenuta la consegna della cosa e magari si sia già provveduto al pagamento del prezzo, **il contratto stipulato dalle parti continua a mantenere le caratteristiche proprie di un contratto preliminare** di compravendita, seppur materialmente produca effetti anticipati, con l'ulteriore conseguenza che sarà sempre e soltanto il rogito notarile a determinare l'effetto traslativo della proprietà.

Da evidenziare che spesso tali accordi prevedono che **l'onere dei tributi comunali ricada sul promissario acquirente**, ma questo accordo però non comporta alcun effetto sulla soggettività passiva, ma solo **effetti che potremmo definire “interni” tra le parti**: sarà sempre e comunque il promissario cedente a pagare l'imposta, che poi gli sarà rifiuta dalla controparte. Da notare che, qualora l'immobile venga adibito ad abitazione principale dal promissario acquirente, siccome egli non è soggetto passivo, **non potrà beneficiare del trattamento previsto per l'immobile adibito ad abitazione principale**.

CONTENZIOSO

È valida la sentenza copia-e-incolla

di **Luigi Ferrajoli**

Con
**la sentenza n. 642 del
21 ottobre 2014** depositata il 16 gennaio 2015 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato l'annosa questione relativa all'asserito vizio di motivazione dei provvedimenti giudiziari che riportano testualmente le **argomentazioni di un atto di parte**.

La Suprema Corte, in particolare, ha rigettato il ricorso di una società che, impugnata una sentenza della CTR del Lazio, ne aveva dedotto la **nullità ex art.360 c.p.c., n. 4**, per **violazione dell'art.132 c.p.c., e dell'art. 36 del D.Lgs. n.546/92**, affermando che sarebbe stata **priva di motivazione** in quanto si sarebbe limitata a riportare le deduzioni contenute nell'atto di controparte.

La Quinta Sezione della Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la **questione di diritto** relativa alla **censurabilità o meno della sentenza** la cui motivazione sia costituita esclusivamente dalla mera riproduzione di un atto di parte.

La decisione in esame si inserisce in un filone di provvedimenti diretti a sostenere il **principio della sinteticità delle sentenze** che permette di rendere le medesime – da un lato – rispettose di quel nucleo motivazionale minimo atto a verificare la correttezza logica e la congruità della decisione e, dall'altro, **sufficientemente motivate relativamente ai contenuti di cui all'art. 132 c.p.c.** e agli orientamenti giurisprudenziali formati sotto la vigenza della precedente formulazione della citata norma.

Con riferimento al tema della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, era intervenuto **il legislatore con la L. n.69/09** che, modificando **l'art. 118 disp. att. c.p.c.**, aveva appunto precisato che **la motivazione** della sentenza consta nella **succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione**, anche con riferimento a precedenti conformi.

Orbene, una volta richiamate le riforme legislative e le pronunce giudiziarie che sono

intervenute in tema di sinteticità delle sentenze, la Suprema Corte ha proposto un'interessante analisi delle funzioni della sentenza rilevando come la stessa non possa essere qualificata quale “

un'opera dell'ingegno di carattere creativo

appartenente alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia”.

E ciò perché, al di là di quanto effettivamente

creativo ed originale sia eventualmente riscontrabile nei contenuti e nelle modalità espressive utilizzate in una

sentenza, essa

non viene in considerazione per l'ordinamento come

opera letteraria, bensì quale

espressione di una funzione dello Stato, come peraltro avviene sia per gli atti amministrativi e legislativi che per gli atti dei rispettivi procedimenti prodromici.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che “

nella sentenza può essere riportato, ripreso, richiamato in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze, di atti legislativi o amministrativi ovvero di atti del processo

*(perizie, prove testimoniali, scritti difensivi) senza che, sotto entrambi gli aspetti (cioè sia con riguardo alla sentenza che all'atto nella stessa riportato), si ponga un **problema di individuazione** (in funzione rivendicativa) **di paternità**, come sarebbe invece possibile con riguardo ad opere letterarie o lato sensu artistiche”.*

Da ciò, secondo i Giudici, discende che

la motivazione della sentenza non deve necessariamente essere originale ed inedita, ma deve essere

attribuibile al giudice che l'ha redatta, con tutte le relative conseguenze in termini di responsabilità, costituendo la medesima

manifestazione ufficiale della volontà dello Stato, che attraverso il giudice si esprime.

Secondo i Giudici “

*è destituito di fondamento l'assunto ... secondo il quale, quando aderisce alle ricostruzioni, impostazioni, argomentazioni poste da una parte **a sostegno delle proprie pretese**, il giudice deve poi **necessariamente motivare** le ragioni di tale adesione.*

*Il codice prevede infatti solo che il giudice assuma una decisione ed esponga poi le ragioni di tale decisione (coincidenti o meno che siano, in tutto o in parte, con quelle esposte da uno dei contendenti a sostegno delle proprie pretese), ma **non prevede** altresì che, in una sorta di circolo vizioso, **esponga anche i motivi per i quali abbia eventualmente condiviso le ragioni sostenute da una delle parti**, posto che tali ragioni, se valide, sono idonee di per sé a sostenere la decisione assunta...”.*

La

sentenza, secondo quanto affermato dalla Cassazione, risulterebbe quindi censurabile solo se il giudice si limitasse a riportare le ragioni esposte da una delle parti

senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall'altra, oppure se il contenuto dell'atto riportato a scopo motivazionale non risulti idoneo e sufficiente a sostenere la decisione.

Pur comprendendo la necessità, al fine di velocizzare i tempi della giustizia, di ottimizzare il lavoro dei magistrati anche nella delicata

fase di redazione della sentenza, le argomentazioni della Cassazione non convincono completamente poiché non è dato comprendere come sia possibile distinguere il caso in cui una sentenza riproponga le argomentazioni giuridiche spese da una parte

perché risultano effettivamente meritevoli di accoglimento o semplicemente per mera comodità, senza una concreta valutazione dei fatti di causa come prospettati da tutte le parti.

Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

IVA

Per il regime delle agenzie di viaggio non basta “organizzare” viaggi

di **Leonardo Pietrobon**

Il
di cui all'
viene, in alcune circostanze, “frettolosamente” attribuito
, senza operare alcuna analisi preventiva in merito
di applicazione dello stesso.

La condizione soggettiva di applicazione in ogni caso **non deve essere sottovalutata**, in quanto, come già messo in evidenza in precedenti interventi, le disposizioni di cui all'articolo 74-ter D.P.R. n. 633/1972 devono essere **integrate con quanto previsto da specifiche disposizioni nazionali e comunitarie**.

Secondo quanto stabilito dalla citata disposizione normativa – con riferimento all'articolo 74-ter – le disposizioni si applicano **alle agenzie di viaggio e turismo** (di cui all'articolo 9 L. n. 217/1983), che **organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici** (come indicato dall'articolo 2 D.Lgs. n. 111/1995) costituiti da **viaggi, vacanze, circuiti** tutto compreso e connessi servizi, **convegni** e simili manifestazioni incluse, che comportano più di una prestazione verso il **pagamento** di un **corrispettivo unitario** che costituisce un'unica operazione.

Tali regole valgono anche per gli **organizzatori di giri turistici**: si tratta di qualsiasi soggetto (**associazione, ente pubblico o privato**, ecc.) che pone in essere e mette a disposizione dei viaggiatori **pacchetti turistici** (secondo la definizione di cui al comma 1 del citato articolo 74-ter D.P.R. n. 633/1972), anche se realizzati **nell'arco della stessa giornata** (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile.

Dalla lettura di quanto stabilito dall'articolo 9 L. 217/1983 sono considerate “agenzie di viaggio e turismo” le **imprese, individuali e collettive**, che esercitano **attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni**, ovvero di **intermediazione**, compresi i compiti di **assistenza e accoglienza** ai turisti, secondo quanto stabilito dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, di cui alla L. n. 1084/1977. Ciò che emerge è quindi **l'irrilevanza della qualifica formale** per lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio. In altri termini, quindi, l'applicazione del regime in commento prescinde dalla qualificazione del soggetto passivo.

Tale principio assoluto, tuttavia, **non deve far pensare** che l'attività di **agenzia di viaggio sia "libera"** da **vincoli e procedure autorizzative**, in quanto è necessario ricordare che la disciplina relativa al turismo è demandata alla **regolamentazione regionale** (in alcune circostanze anche a quella provinciale) con requisiti e procedure differenti da regione a regione.

Prendendo a mero titolo esemplificativo la Regione del Veneto il dettato normativo di riferimento è rappresentato dalla Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 la quale, agli articoli 62 e 63 stabilisce che sono considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale **l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale** quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di **viaggi, crociere, gite ed escursioni** comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto; sono escluse le imprese o le sedi operative, che provvedono solamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato Spa.

Ancora secondo la normativa regionale assunta, ad esempio, le **agenzie di viaggio e turismo** esercitano attività di **produzione, organizzazione di viaggi** e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i **compiti di assistenza e di accoglienza** ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 *"Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso"*.

Oltre a tale aspetto "formale" la legge regionale del Veneto demanda alle provincie **l'esecuzione di un iter procedurale necessario** per **l'apertura e lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio**, a dimostrazione che l'ambito applicativo di cui **all'articolo 74-ter è "preceduto"**, sotto il profilo burocratico, da **altre disposizioni normative**.

Il particolare **regime speciale** di cui all'articolo 74-ter D.P.R. n. 633/1972 **non si applica**, invece, alle **agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti**, cioè che agiscono in **nome e per conto dei viaggiatori** (propri clienti), rendendosi applicabile in tale ipotesi **l'ordinario criterio di determinazione dell'imposta** fondato, invece, sul sistema detrativo "imposta da imposta" (cd. **regime ordinario Iva**). In tale categoria di operazioni rientrano, ad esempio, le **prenotazioni di alberghi**, le **prenotazioni di viaggi**, la **vendita di biglietti** di trasporto, i **servizi relativi alla vidimazione dei passaporti** e similari. Parimenti, come ha rilevato la **R.M. n. 233/2002**, lo stesso regime speciale **non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali** (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, ecc.).

Inoltre, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 233/2002 ha chiarito che il regime speciale si applica alle vendite in proprio o tramite mandatari con rappresentanza di pacchetti turistici, mentre non si applica alla fornitura delle singole prestazioni.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il pagamento guida l'esenzione su interessi-canoni in uscita

di **Alessandro Bonuzzi**

L'articolo 26-quater del d.P.R. n. 600/73 prevede un particolare regime di favore per gli **interessi** e i **canoni** pagati a società residenti in un altro stato membro dell'Ue al ricorrere di determinate condizioni di natura soggettiva e oggettiva.

In particolare, la norma, di impronta **comunitaria**, prevede l'**esenzione** da imposizione per gli interessi e i canoni pagati da società ed enti residenti in Italia, nonché da stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato, a società ed enti residenti in Stati membri diversi ed appartenenti allo stesso gruppo, comprese le stabili organizzazioni di tali società.

La *ratio* è quella di eliminare nei confronti di società del medesimo gruppo, residenti in Stati membri diversi, la **doppia imposizione** sui pagamenti di interessi e di canoni che avvengono tra le suddette società, compresi i pagamenti che vengono effettuati tra le stabili organizzazioni di tali società o tra queste ultime e le stabili organizzazioni stesse. In sostanza, la disposizione realizza l'imposizione esclusiva di tali redditi da parte del Paese di residenza del soggetto percettore e l'eliminazione della loro tassazione nello Stato della fonte.

A riguardo, si ricorda infatti che ai sensi dell'art.23 del Tuir sarebbero tassati in Italia, salvo convenzione:

- gli interessi conseguiti da soggetti non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia) se corrisposti da soggetti residenti o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti (il riferimento è in particolare ai proventi corrisposti a società Ue dello stesso gruppo derivanti da prestiti di denaro);
- i canoni conseguiti da soggetti non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia) per lo sfruttamento di beni immateriali, se corrisposti da soggetti residenti o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, oppure per la locazione di beni mobili, se relativi a beni che si trovino in Italia.

Come detto l'esenzione concerne società Ue appartenenti allo **stesso gruppo** secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art.26-quater, in base al quale:

- la società che effettua il pagamento deve detenere **direttamente** una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento;
- la società che riceve il pagamento deve detenere **direttamente** una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento;
- una terza società deve detenere **direttamente** una percentuale non inferiore al 25 per

cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento.

Per **diritti di voto** detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, devono intendersi quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli artt. 2364, 2364^{bis} e 2479^{bis} c.c..

È poi necessario un **periodo minimo ininterrotto di detenzione** delle partecipazioni pari ad un anno ("holding period").

Qualora non si riscontri alcuna partecipazione "diretta" – così come intesa nei punti sopra – fra le società interessate ovvero la partecipazione diretta venga meno lungo la durata del rapporto, l'esenzione, rispettivamente, non è applicabile o **decade**.

Pertanto, ad esempio, se nel corso della durata del contratto la società beneficiaria Ue cede ad un soggetto terzo la partecipazione nella società pagante residente, vengono meno le condizioni per fruire dell'esenzione e, con riferimento ai canoni (o interessi) **pagati dopo tale cessione**, la società residente è **obbligata** ad applicare sul reddito in uscita la ritenuta nella misura stabilita, a seconda dei casi, dalla normativa nazionale o dalla convenzione internazionale (se ivi prevista in misura inferiore).

Si evidenzia che, **ai fini della decorrenza dell'obbligo di applicazione della ritenuta, il momento rilevante è quello del pagamento** e non, invece, quello di maturazione dei proventi o di emissione della relativa fattura. In altre parole, **per fruire dell'esenzione ex art.26-quater d.P.R. n.600/73, il requisito partecipativo deve essere soddisfatto al momento del pagamento del corrispettivo**.

Ciò lo si evince, sia dal dato letterale del comma 2 della norma, ove viene fatto riferimento al termine "pagamento", sia dalla risoluzione n.131/E/2009 secondo cui *"non possa trovare applicazione l'esenzione di cui all'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, posto che la partecipazione fra le società interessate **al pagamento degli interessi** è esclusivamente indiretta"*.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Le radici dell'odio



Oriana Fallaci

Rizzoli

Prezzo – 20,00

Pagine – 480

“Abbiamo paura di non essere sufficientemente allineati, obbedienti, servili, e venire scomunicati attraverso l'esilio morale con cui le democrazie deboli e pigre ricattano il cittadino. Paura di essere liberi, insomma. Di prendere rischi, di avere coraggio.” Oriana Fallaci ha pronunciato queste parole nel 2005 quando decide di raccontare il suo “diritto all'odio”. Sono riflessioni che ancora oggi, a distanza di dieci anni, risultano drammaticamente attuali, così come molti suoi brani finora inediti in cui affronta il conflitto con l'Islam senza mezzi termini né concessioni. “Ho visto le mussulmane la cui vita vale meno di una vacca o un cammello” scrive una giovanissima Oriana nel suo primo reportage sulla condizione delle donne nei paesi islamici. “Vi sono donne nel mondo che ancora oggi vivono dietro la nebbia fitta di un velo come attraverso le sbarre di una prigione.” Una prigione che si estende dall'oceano Atlantico all'oceano Indiano percorrendo il Marocco, l'Algeria, la Nigeria, la Libia, l'Egitto, la Siria, il Libano, l'Iraq, l'Iran, la Giordania, l'Arabia Saudita, l'Afganistan, il Pakistan, l'Indonesia: è il mondo dell'Islam, dove nonostante i “fermenti di ribellione” le regole riservate alle donne sono immote da secoli. Le cronache di Oriana proseguono poi dal deserto palestinese dove riesce a infiltrarsi nelle basi segrete della guerriglia araba e a incontrare tutti i capi di Al Fatah, Arafat e perfino un dirottatore aereo e una terrorista responsabile di una

strage in un supermarket di Gerusalemme. Pochi anni dopo ascolterà invece i superstiti della tragedia di Monaco, che le racconteranno quella notte drammatica in cui il commando arabo fece irruzione nella palazzina del Villaggio Olimpico. Riuscirà poi a intervistare tutti i protagonisti del destino del Medio Oriente, re Hussein, Golda Meir, Khomeini, Gheddafi, Sharon. Tornerà nel deserto durante la prima guerra del Golfo per raccontare quello che non era solo un conflitto tra l'Iraq e noi ma "una crociata all'inverso", uno scontro appena iniziato che sarebbe culminato poi nell'orrore dell'11 settembre. Lo sgomento provato davanti al crollo delle due torri la spingerà a scrivere di getto quella che doveva essere una "lettera sulla guerra che i figli di Allah hanno dichiarato all'occidente" e che diventò un fenomeno editoriale senza precedenti.

Troveranno il corpo



Pino Casamassima

Sperling & Kupfer

Prezzo – 17,90

Pagine – 392

A quasi quarant'anni dal ritrovamento del cadavere dello statista democristiano in una R4 rossa, il caso Moro resta una pagina aperta, scritta e riscritta innumerevoli volte. Nuove rivelazioni, denunce e smentite hanno acceso ripetutamente i riflettori sull'assassinio che ha determinato il destino politico del Paese, disseminando il quadro investigativo di interrogativi ed enigmi. C'erano davvero personaggi estranei alle Brigate Rosse nel commando in azione in via Fani, e come si spiega la presenza sul posto del colonnello del Sismi Camillo Guglielmi? Qual è stato il ruolo dello psichiatra statunitense Steve Pieczenik, presunto artefice della strategia dell'intransigenza, e quale significato si deve attribuire agli errori e alle goffaggini dell'unità di crisi del Viminale? È esistita una centrale organizzativa del terrorismo a Parigi, ed è fondata la congettura di un complotto internazionale per impedire l'entrata dei comunisti nel governo italiano? Cercando di ricomporre il complesso mosaico di quanto accadde fra il 16

marzo e il 9 maggio 1978, Pino Casamassima ha messo a confronto il racconto dei brigatisti, le dichiarazioni processuali, le testimonianze dei politici e i risultati delle indagini. Ha liberato la lettura dei fatti dalle interferenze, le manipolazioni, le contraddizioni che hanno ostacolato il raggiungimento della verità e smontato pezzo per pezzo le varie tesi, più o meno plausibili o fantasiose, che si sono susseguite sulla vicenda. Un lavoro minuzioso e sistematico, per arrivare finalmente a una ricostruzione attendibile di quei drammatici cinquantacinque giorni che hanno rappresentato il momento più buio della notte della Repubblica.

La storia di Mortimer Griffin



Mordecai Richler

Adelphi

Prezzo – 18,00

Pagine – 243

Nulla infastidiva Mordecai Richler quanto le ortodossie vecchie e nuove e i vari tipi di intolleranza da esse generate. E furono proprio gli anni trasgressivi della Swinging London a ispirargli, durante il suo lungo soggiorno in Inghilterra, questo romanzo, uno sberleffo così audace e irriverente da essere subito messo all'indice in numerosi paesi di lingua inglese. A doversi districare fra i meandri della 'controcultura' è Mortimer Griffin, che lavora in una sofisticata casa editrice, ha una vita familiare convenzionale e l'imperdonabile colpa di essere bello e WASP. Dopo l'acquisizione della Oriole Press da parte di un potentissimo e stravagante produttore hollywoodiano chiamato da tutti il Creatore di Stelle, il quale ha un solo vero scopo nella vita, la propria immortalità, Mortimer finisce in un labirinto dove faticiamo a distinguere la farsa dalla satira e dall'horror. Tormentato dallo sguaiato tradimento della moglie con il laido amico Ziggy, perseguitato da un pestifero giornalista che lo accusa di essere un ipocrita ebreo rinnegato, scandalizzato dalla scuola all'avanguardia dove il figlio di otto anni recita Sade per poter liberare la sua sessualità, concupito da due seducenti colleghe più simili ad androidi che a donne vere, accusato via via di perbenismo, moralismo, razzismo, antisemitismo, mollezza e meschinità e sempre più insicuro delle sue prestazioni virili, Mortimer si ritrova suo

malgrado protagonista di una tragicommedia dell'assurdo dall'esito di paradossale crudeltà.

Millennium 4



David Lagercrantz


Marsilio

Prezzo – 22,00

Pagine – 503

Da qualche tempo Millennium non naviga in buone acque e Mikael Blomkvist, il giornalista duro e puro a capo della celebre rivista d'inchiesta, non sembra più godere della popolarità di una volta. Sono in molti a spingere per un cambio di gestione e lo stesso Mikael comincia a chiedersi se la sua visione del giornalismo, per quanto bella e giusta, possa ancora funzionare. Mai come ora, avrebbe bisogno di uno scoop capace di risollevare le sorti del giornale insieme all'immagine – e al morale – del suo direttore responsabile. In una notte di bufera autunnale, una telefonata inattesa sembra finalmente promettere qualche rivelazione succosa. Frans Balder, un'autorità mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale, genio dell'informatica capace di far somigliare i computer a degli esseri umani, chiede di vederlo subito. Un invito che Mikael Blomkvist non può ignorare, tanto più che Balder è in contatto con una super hacker che gli sta molto a cuore. Lisbeth Salander, la ragazza col tatuaggio della quale da troppo tempo non ha più notizie, torna così a incrociare la sua strada, guidandolo in una nuova caccia ai cattivi che punta al cuore stesso dell'Nsa, il servizio segreto americano che si occupa della sicurezza nazionale. Ma è un bambino incapace di parlare eppure incredibilmente dotato per i numeri e il disegno a custodire dentro di sé l'elemento decisivo per mettere insieme tutti i pezzi di quella storia esplosiva che Millennium sta aspettando.

Una traccia nel buio



Arnaldur Indriðason

Guanda

Prezzo – 18,50

Pagine – 320

Il piccolo appartamento è in ordine e il suo anziano proprietario, sdraiato nel letto, apparentemente dorme sereno. Ma la verità è un'altra. Qualcuno ha soffocato nel sonno Stefán Þórðarson, qualcuno che evidentemente la vittima conosceva e a cui ha aperto la porta della casa dove viveva solo da anni. Konráð è un detective di Reykjavík ormai in pensione, ma vuole comunque dare una mano ai colleghi, anche perché un particolare di questo caso colpisce la sua attenzione: sulla scrivania dell'uomo ucciso ci sono ritagli di vecchi giornali risalenti all'epoca della Seconda guerra mondiale, riguardanti un omicidio mai risolto, quello di una bella ragazza ritrovata morta dietro il Teatro Nazionale, ai tempi usato come deposito di approvvigionamento dalle truppe di occupazione britanniche e americane. Perché a Þórðarson interessava quella vecchia vicenda? E soprattutto, chi è Þórðarson, un uomo che sembra venuto dal nulla, senza parenti né amici? L'indagine di Konráð si muove tra presente e passato, tra la Reykjavík di oggi e quella del 1944, tra leggende popolari, occultismo e depistaggi, fino a sollevare il velo su una verità sconcertante...